

RATING 24

# Stop alla reiterabilità dei decreti e fiducia solo alla Camera

Andrea Marini e Marta Paris


## Le misure proposte


Per raggiungere l'obiettivo della crescita economica c'è bisogno di un sistema paese che funzioni. Istituzioni moderne in grado di decidere. Il governo ci prova, dopo aver dato ieri il via libera a un articolato testo di riforma costituzionale: superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari con la nascita del Senato delle autonomie. Viene poi rafforzato il ruolo del Governo in Parlamento, prevedendo l'introduzione dell'istituto del voto a data certa e l'appropriatezza da parte dello Stato di alcune competenze regionali (come grandi reti di trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) fino all'abolizione delle Province e del Cnel. I tempi non saranno comunque rapidi, trattandosi di una riforma costituzionale che ha bisogno della doppia lettura, a distanza di tre mesi, sia alla Camera che al Senato. L'obiettivo è arrivare al primo via libera a Palazzo Madama entro maggio, per poi completare tutti i passaggi entro il 2015.

## SENATO DELLE AUTONOMIE

### Stop a elezione e indennità

Una camera alta non elettiva, senza indennità, espressione dei territori, estranea al rapporto di fiducia con il Governo. Con potestà legislativa solo per le leggi costituzionali e di revisione della Carta, ma con la facoltà di pronunciarsi e proporre modifiche sui disegni di legge ma limitata sulle norme di bilancio. È il nuovo Senato nel Ddl di riforma approvato ieri dal Cdm. Vi siederanno i Presidenti di regione e delle province autonome, i sindaci dei comuni capoluogo di regione e di Trento e Bolzano, due consiglieri regionali e due sindaci per ogni Regione. Ma anche 21 cittadini illustri nominati dal Capo dello Stato (in carica 7 anni) e i senatori a vita. In tutto 148 membri (ora sono 320)


**EFFICACIA**  
 ALTA

**REALIZZABILITÀ**  
 BASSA

## CAMERA DEI DEPUTATI

### Bicameralismo perfetto addio

La Camera resta composta, come oggi, da 630 deputati. Solo a Montecitorio spetterà il compito di votare la fiducia al governo: esercita la funzione di indirizzo politico e quella di controllo dell'esecutivo. La funzione legislativa sarà esercitata collettivamente (bicameralismo perfetto) da Camera e Senato solo per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali. Le leggi ordinarie sono approvate solo dalla Camera dei deputati. Il Senato ha solo una funzione di controllo, ma in alcuni ambiti di interesse delle Autonomie territoriali (scheda a destra), le proposte di modifica espresse dal Senato possono essere superate solo con la maggioranza assoluta della Camera.

**EFFICACIA**  
 ALTA

**REALIZZABILITÀ**  
 ALTA

## ITER LEGISLATIVO

### Dal Senato «veti» limitati

Ogni disegno di legge ordinaria approvato dalla Camera è trasmesso al Senato, che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera in venti giorni si pronuncia in via definitiva. Tuttavia, su alcune materie che riguardano le autonomie locali (come l'ordinamento dei comuni o degli enti di area vasta), la Camera può opporsi alle modifiche del Senato solo a maggioranza assoluta; sulle leggi di bilancio, il Senato può proporre modifiche solo a maggioranza assoluta. Sempre a maggioranza assoluta, il Senato può chiedere alla Camera di esaminare entro 6 mesi, un disegno di legge


**EFFICACIA**  
 MEDIA

**REALIZZABILITÀ**  
 MEDIA

## IL GOVERNO

### Iter veloce per l'ok ai Ddl

Si rafforza il ruolo del Governo in Parlamento, ma nel testo della Costituzione entrano anche vincoli ben precisi sul ricorso alla decretazione d'urgenza. Il testo di riforma costituzionale uscito dal Cdm prevede l'introduzione dell'istituto del voto «a data certa». L'esecutivo potrà chiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto al voto finale entro 60 giorni dalla richiesta. I decreti legge non potranno reiterare le norme adottate con Dl non convertiti e ripristinare norme dichiarate illegittime dalla Consulta. Né potranno più essere "omnibus": la materia disciplinata dovrà essere specifica e omogenea


**EFFICACIA**  
 MEDIA

**REALIZZABILITÀ**  
 MEDIA

## CORTE COSTITUZIONALE

### Pesi diversi per la nomina

Con la trasformazione di Palazzo Madama in Senato delle Autonomie, si modifica la norma sulla nomina dei componenti della Corte costituzionale. Attualmente i 15 giudici delle leggi sono scelti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalle supreme magistrature e per un terzo dal Parlamento in seduta comune. A partire dalla prossima legislatura le cinque nomine di competenza parlamentare saranno ripartite: tre alla Camera dei deputati e due al Senato delle autonomie. Alla cessazione della carica dei giudici costituzionali le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera e al Senato delle autonomie


**EFFICACIA**  
 BASSA

**REALIZZABILITÀ**  
 MEDIA

## TITOLO V

### Si alla divisione delle funzioni

Per ridurre il contenzioso dinanzi alla Consulta la riforma del titolo V contenuta nel ddl varato ieri specifica meglio "chi fa che cosa". In primis, cancellando le materie concorrenti previste dalla riforma del 2001. In secondo stabilendo, quali sono le funzioni di competenza esclusiva dello Stato. Del gruppo fanno parte, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti, la produzione e distribuzione di energia elettrica, gli ordini professionali. Le competenze residuali andranno alle regioni ma il testo ne dà un primo elenco: dotazione infrastrutturale, mobilità interna, servizi alle imprese


**EFFICACIA**  
 ALTA

**REALIZZABILITÀ**  
 ALTA

## COSTI DELLA POLITICA

### Stipendi ridotti e via il Cnel

Sono cancellate dalla Costituzione l'articolo che riguarda il Cnel e ogni riferimento alle Province. Resta comunque il riferimento agli enti di area vasta. In tema di costi della politica, è sancito nella carta fondamentale che i componenti degli organi elettivi delle Regioni non potranno avere emolumenti superiori a quelli del sindaco dei comuni capoluogo di Regione. Inoltre, nei parlamenti regionali, non potranno essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali

**EFFICACIA**  
 MEDIA

**REALIZZABILITÀ**  
 ALTA